



Università per Stranieri di Siena

CONTRATTO DOCENTI DI LINGUA ITALIANA PRESSO L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Art. 1

Sfera di applicazione, decorrenza, durata

Il presente contratto disciplina e tutela il rapporto di lavoro ed il trattamento economico dei Docenti di lingua italiana quali figure ad esaurimento ai sensi del 2° comma dell'art. 7 della Legge 17 febbraio 1992 n. 204, in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena.

Le disposizioni contenute nel presente contratto decorrono dal 1° gennaio 2005 e avranno scadenza per la parte economica il 31 dicembre 2006 e per la parte normativa il 31 dicembre 2008. Le parti si impegnano affinché sia possibile in futuro parificare le diverse figure attualmente impegnate nell'insegnamento dell'italiano a stranieri armonizzandone e valorizzandone il patrimonio di esperienza e professionalità.

Il presente contratto sostituisce ad ogni effetto ogni precedente contratto.

Art. 2

Profili professionali e mansioni

1. I Docenti di lingua concorrono a realizzare i fini istituzionali e strategici dell'Università per Stranieri di Siena svolgendo attività didattica e scientifica per l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana a stranieri in sede, in Italia e/o all'estero, in presenza o a distanza.

Per il raggiungimento di dette finalità i Docenti aderiscono e/o afferiscono, secondo quanto previsto dai singoli regolamenti, alle strutture dell'Università che hanno come obiettivo tali attività. E' consentita l'afferenza e/o adesione a più strutture dell'Ateneo.

Le attività si svolgono nel rispetto della libertà di insegnamento dei Docenti, che concorrono alla programmazione didattica secondo le modalità previste dai regolamenti delle strutture di afferenza.

Il personale di cui all'art. 1 tiene apposito registro ove annotare le ore di insegnamento e le altre attività svolte.

2. Sulla base delle programmazioni predisposte dagli organi competenti, il docente espleta le seguenti attività:
 - a) insegnamento della lingua e della cultura italiana, a tutti i livelli, anche con l'utilizzo dei laboratori linguistici e multimediali e degli altri sussidi didattici disponibili; tale attività si svolge entro corsi, moduli e seminari o secondo altre forme stabilite in sede di programmazione didattica;
 - b) verifica e valutazione delle competenze linguistiche e dell'apprendimento in qualità di commissario d'esame;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.



Università per Stranieri di Siena

- c) svolgimento di corsi di lingua e di didattica rivolti a Docenti di lingua italiana a stranieri;
 - d) somministrazione e valutazione dei test d'ingresso, in itinere e di fine corso;
 - e) predisposizione dei test somministrati nelle varie fasi del corso (ingresso, in itinere e di fine corso);
 - f) selezione, elaborazione, realizzazione dei materiali didattici inerenti al corso, correzione di elaborati scritti;
 - g) altre attività didattiche rivolte agli studenti dei corsi di lingua: ricevimento, tutorato e orientamento;
 - h) programmazione didattica collegiale e relativa predisposizione dei programmi didattici di propria competenza;
 - i) partecipazione alle riunioni dei vari organi collegiali accademici e didattici secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Università per Stranieri di Siena, nonché alle riunioni di organizzazione, programmazione e valutazione delle attività didattiche;
 - j) partecipazione a commissioni e progetti funzionali alla didattica dell'italiano a stranieri;
 - k) corsi a tema su argomenti inerenti la cultura italiana rivolti agli studenti dei corsi di lingua;
 - l) partecipazione a progetti o gruppi di ricerca o di produzione istituiti e/o attivati all'Università per Stranieri di Siena in ambito linguistico-glottodidattico e culturale.
3. Per tutto quanto indicato al comma 2) il monte orario annuo previsto è di 500 ore. Di tale monte ore annuo sono destinate alla didattica, nelle strutture in cui si svolgono corsi di lingua italiana, almeno 360 ore per le attività di cui alle lettere a), b) c), d), k), del comma 2. Sono altresì destinate alle attività di cui alla lettera g) non più di 20 ore, sulla base della programmazione annuale predisposta dagli Organi competenti. Le attività di cui alle lettere e), f), h), i) sono svolte dal predetto personale in aggiunta alla didattica, facendone parte integrante. La quota annua destinata alla didattica può essere modificata in rapporto alle esigenze di programmazione delle strutture a cui i Docenti aderiscono e/o afferiscono, con l'accordo dell'interessato.

Art. 3

Attività di ricerca, studio, produzione e formazione

1. Per le attività previste all'art. 2 comma 2, lettere j) e l) ai Docenti che ne abbiano fatto richiesta è garantita la possibilità di dedicare annualmente un massimo di 120 ore, del loro monte ore annuo complessivo, attraverso la partecipazione a progetti di ricerca, studio e produzione approvati o promossi dalle strutture alle quali aderiscono e/o afferiscono, usufruendo dei relativi contributi nei limiti di bilancio delle stesse, per ciascun esercizio.
- L'Amministrazione, nell'intento generale di promuovere lo sviluppo della ricerca in equipe come elemento qualificante della ricerca scientifica anche nel settore umanistico, favorisce la partecipazione del personale di cui all'art. 1 ai progetti di ricerca elaborati e realizzati nell'ambito delle attività dei Centri dell'Ateneo.



Università per Stranieri di Siena

Al personale di cui sopra è garantito il riconoscimento di quanto effettivamente svolto e comunque dell'apporto dato alle attività di ricerca e produzione realizzate dalle strutture alle quali afferiscono e/o aderiscono.

2. Oltre alle attività indicate all'art. 2, i Docenti possono:
 - a) tenere corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, rivolti a Docenti di lingua italiana a stranieri in Italia e all'estero;
 - b) partecipare a progetti di scambio in Italia e all'estero, in regime convenzionale;
 - c) collaborare alle attività di tirocinio previste per gli studenti dei Corsi della Facoltà e della Scuola di Specializzazione.

Art. 4

Programmazione e valutazione delle attività

1. La programmazione delle attività a cui concorrono i Docenti è disposta dagli organi delle strutture a cui tale personale aderisce e/o afferisce, sulla base del piano delle attività presentato dai singoli Docenti.
2. Le attività dei Docenti sono sottoposte a valutazione secondo quanto stabilito dall'Ateneo e, comunque, come previsto a livello nazionale per le Università.

Art. 5

Attività di formazione e aggiornamento

1. Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto, va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche. La partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché altre forme di studio, ricerca e aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza, è favorita e si attua secondo procedure di programmazione. La partecipazione a seminari, conferenze e corsi di aggiornamento inerenti la propria materia ha luogo, di norma, nei periodi in cui il docente non tiene i corsi. Qualora vi sia coincidenza con alcune ore di attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), k), tali ore dovranno essere recuperate.
2. All'interno di un triennio è consentito, previo nulla osta della struttura di afferenza, l'utilizzo di un periodo non superiore a sei mesi di congedo straordinario per motivi di formazione e aggiornamento, con diritto al mantenimento del posto senza alcun trattamento economico, ma con la copertura dei contributi previdenziali.

Art. 6

Trattamento economico

[Handwritten signatures and initials are present below the Art. 6 section, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.]



Università per Stranieri di Siena

1. Il trattamento economico del personale di cui all'art. 1 è determinato in Euro 29.250,00 onnicomprensive ed assorbe tutte le competenze accessorie.
2. La retribuzione, come definita dal precedente comma, è calcolata su dodici mensilità ed include le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente. Non include la tredicesima mensilità dovuta, la quota dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto e gli assegni familiari se dovuti.
3. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto all'assistenza sanitaria prevista dalla normativa del comparto Università.

Art. 7

Trattamento di missione

Il personale di cui all'art. 1 che si reca in missione su incarico dell'Università godrà del trattamento di missione previsto dal Regolamento Missioni dell'Università per Stranieri di Siena. La missione dovrà essere autorizzata dal responsabile della struttura alla quale il personale di cui all'art. 1 afferisce e/o aderisce. Coloro che si recano in missione devono presentare una relazione scritta sull'attività svolta, allegando eventuali elaborati o comunicazioni.

Art. 8

Congedo ordinario

1. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto a 36 giorni di ferie, comprensivi delle 4 giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi.
3. Le ferie devono essere fruite dal docente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica individuale. Nella rimanente parte dell'anno, per particolari motivi personali o familiari documentati, è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a n. 3 giornate lavorative. Tale fruizione è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che ne fa richiesta e all'impossibilità di fruire dei permessi di cui al comma 1 del successivo art. 9.

Art. 9

Permessi, aspettative e scioperi

1. Gli organi deputati alla gestione delle strutture a cui il docente di lingua aderisce e/o afferisce possono concedere al personale di cui all'art. 1, per particolari motivi personali o familiari, fino a n. 3 giorni di permesso per ciascun corso non inferiore a 60 ore. I permessi possono essere usufruiti anche su base oraria. Le ore di lezione non impartite devono essere recuperate.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Università per Stranieri di Siena

2. Possono inoltre essere concessi a domanda e sulla base di apposita documentazione n. 3 giorni di permesso retribuito per ognuno dei seguenti casi:
 - a) partecipazione a concorsi o esami;
 - b) lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
 - c) documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
 - d) nascita dei figli.
3. Il personale di cui all'art. 1 che contrae matrimonio ha altresì diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare e non riducono le ferie.
5. Per quanto attiene alla possibilità di fruire di congedi per eventi e cause particolari al presente contratto si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 08.03.2000 n.53 e del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
6. In caso di sciopero si applica la disciplina prevista dalla legge 12 giugno 1990 n. 146. Al docente non verrà corrisposta la retribuzione relativa alla giornata di assenza volontaria da lavoro e le eventuali ore di lezione non impartite non verranno recuperate.

Art. 10

Malattia e assenze per malattia

1. L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio competente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo gravi e accertati motivi di impedimento.
2. Il certificato medico attestante lo stato di infermità che comporta l'incapacità lavorativa è richiesto solo dopo il secondo giorno di malattia. L'interessato è tenuto a recapitare detto certificato all'ufficio del personale.
3. L'Amministrazione dispone in ogni caso il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
4. Per quanto riguarda i limiti delle assenze per malattia si applicano le disposizioni previste dal CCNL per il comparto Università.

Art. 11

Tutela lavoratrici madri e congedi parentali e per eventi e cause particolari

Al presente contratto si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 26.03.2001 n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).



Università per Stranieri di Siena

Per quanto attiene alla possibilità di fruire di congedi per eventi e cause particolari, al presente contratto si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 08.03.2000 n.53 e del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.

Art. 12

Pari opportunità

L'Università per Stranieri di Siena si impegna ad intraprendere azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità ai sensi della Legge n. 125 del 10.4.1991.

Art. 13

Doveri del lavoratore

1. Il personale di cui all'art. 1 conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione dell'attività dell'Università per Stranieri di Siena, antepoendo l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Al personale di cui all'art. 1 è fatto in particolare obbligo:
 - di osservare scrupolosamente l'orario di servizio didattico;
 - di segnalare tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro delle lezioni le assenze per malattia secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente contratto;
 - di usare e conservare con cura i laboratori linguistici, le attrezzature ed i sussidi didattici.

Art. 14

Clausola di esclusività

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno ha carattere di esclusività per tutta la sua durata, e vi si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 11 del D.P.R. 11.7.80, n. 382 e successive modificazioni (D.Lgs. 80/98 art. 26).
2. Per lo svolgimento di attività professionali esterne retribuite, ai sensi del Decreto Legislativo 80/98, è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Rettore, pena le sanzioni previste dall'art. 26 del citato Decreto Legislativo.
3. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale è ammesso l'esercizio dell'attività lavorativa esterna, anche a carattere continuativo, che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività di istituto.

RJ

LM

Prof.
Elet

RA

Prof.
B. H. H.



Università per Stranieri di Siena

Art. 15

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica:
 - a) Per raggiunti limiti di età;
 - b) Per raggiunti limiti di servizio;
 - c) Per volontarie dimissioni;
 - d) Per licenziamento.
2. La risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio avviene secondo la normativa vigente all'atto del verificarsi dell'evento.
3. Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività lavorativa. L'inidoneità viene accertata secondo le norme vigenti per i dipendenti degli enti pubblici.
4. In applicazione degli artt. 2118 e 2122 del Codice Civile la cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente dà diritto agli aventi causa al trattamento di fine rapporto e ad una mensilità dello stipendio.
5. Il rapporto di lavoro può essere risolto da parte dell'Università per Stranieri di Siena, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile per giusta e comprovata causa o per giustificato motivo.
6. Il licenziamento e le dimissioni debbono essere comunicati obbligatoriamente per scritto con un preavviso di 30 giorni, pena nullità. Il preavviso non può essere dato al lavoratore che si trovi assente per malattia o per maternità.

Art. 16

Norme disciplinari

Per la violazione di norme del presente contratto possono essere inflitte, a seconda della gravità dei fatti, le sanzioni disciplinari previste dagli artt. 41, 42, 43, 44 del CCNL del comparto Università (quadriennio normativo 1998 – 2001).

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dalla distinta disciplina, si applicano, ove compatibili con la specificità e la prestazione professionale del personale di cui all'art. 1, le norme in vigore per il personale del comparto Università.
2. Essendo il rinnovo contrattuale effettuato, per la parte giuridica, prima dei termini naturali di scadenza, gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.



Università per Stranieri di Siena

3. Per la definizione delle ore di didattica eventualmente svolte in eccesso fino al momento della sottoscrizione del presente contratto si rinvia ad apposita contrattazione decentrata.

Siena, **26 OTT. 2005**

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pasquale Gratteri

Il Delegato del Rettore
Prof.ssa Lucia Strappini

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL/SNALS/CISAPUNI